

AULA 'B'



06782/18

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 11772/2013

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Presidente - Cron. 6782

Dott. AMELIA TORRICE

- Consigliere - Rep.

Dott. LUCIA TRIA

- Consigliere - Ud. 13/12/2017

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere - CC

Dott. ALFONSINA DE FELICE

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 11772-2013 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA C.F.

(omissis) , in persona del Ministro pro tempore,  
 domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso  
 L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta  
 e difende ope legis;

- **ricorrente** -**contro**

2017

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

5021

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato


(omissis) , che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato (omissis) , giusta

delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 80/2013 della CORTE D'APPELLO  
di GENOVA, depositata il 08/02/2013 R.G.N. 1017/2012.

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

## RILEVATO

**Che** la Corte d'appello di cui in epigrafe, confermando la pronuncia di prime cure ha accolto la domanda di (omissis) , insegnante a tempo determinato, rivolta a vedersi riconoscere il diritto all'aspettativa retribuita in seguito all'ammissione a un Dottorato di Ricerca, avendo lo stesso rinunciato alla relativa borsa di finanziamento.

**Che** la Corte territoriale, richiamandosi al principio espresso nella clausola 4) dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva dell'Unione Europea 1999/70, ha ritenuto che, nel caso in esame, non sussistessero ragioni obiettive, fondate sull'esistenza di elementi precisi e concreti, tali da giustificare un diverso trattamento dei lavoratori a termine rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato. Che il riconoscimento del diritto all'aspettativa retribuita, senza distinzioni derivanti dalla durata del contratto, deve ritenersi coerente con l'obiettivo di politica sociale perseguito dal legislatore di incentivazione della frequenza ai corsi di Dottorato post laurea, al fine di favorire non solo l'interesse individuale all'accrescimento culturale e professionale, ma anche quello generale, di rilevanza costituzionale, alla ricerca scientifica e tecnica, siccome rientrante negli stessi compiti istituzionalmente assegnati al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica.

**Che** avverso questa decisione interpone ricorso per cassazione il Miur con un'unica censura, cui resiste con tempestivo controricorso (omissis) .

## CONSIDERATO

**Che** con l'unica censura il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 18, del c.c.n.l. in combinato disposto con l'art. 2, l. n.476/1984, modif. dall'art. 52, co.57, l. n.448/2001 e dell'art. 6, d.lgs. n.368/2001, e della l. n.240/2010, in relazione all'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ. Che il ricorrente contesta alla pronuncia gravata di avere erroneamente ritenuto insussistenti, nel caso in esame, le ragioni obiettive che ostano all'attribuzione dell'aspettativa retribuita in capo alla dipendente assunta con contratto a tempo determinato. Che la conclusione raggiunta esula dalle norme legali e contrattuali e dalla stessa *ratio* degli istituti oggetto della controversia, posto che deve ragionevolmente escludersi un interesse in capo alla pubblica amministrazione di concorrere economicamente al perfezionamento culturale e all'arricchimento

professionale di un dipendente il quale, in virtù della durata temporanea del rapporto non rientrerà nell'amministrazione, ma sarà, con ogni probabilità, destinato a "spendere" in altra sede le maggiori acquisizioni culturali e professionali conseguite per mezzo del Dottorato di ricerca.

**Che** la censura è fondata.

**Che** la ricostruzione del ricorrente Ministero, basata sull'evoluzione nel tempo delle norme legislative e contrattuali in materia di congedi per studio e ricerca, evidenzia come dal complessivo sistema si ricavi una tendenza a riconoscere il diritto all'aspettativa retribuita nel contratto di lavoro a tempo determinato purché, concluso il Dottorato, la durata residua della prestazione possa giustificare un ragionevole interesse, in capo all'Ente datore, a finanziare il congedo.

**Che** il diritto a usufruire del congedo di studio per la partecipazione a corsi di dottorato, nasce come conseguenza di un evento ritenuto straordinario (l. n.476/1984 - art. 2) e, pertanto, non coperto da prestazione economica da parte dell'Ente, e utile ai soli fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza. La possibilità di usufruire della c.d. borsa di Dottorato è prevista dal legislatore come una mera eventualità ed è discrezionale ("ove ricorrano le condizioni").

**Che**, per giungere all'esplicito riconoscimento del diritto all'aspettativa retribuita bisognerà attendere la legge finanziaria del 2002 (l. n.448/2001, art. 52, co.57), la quale, nel nuovo periodo aggiunto all'art. 2, co.1 della l. n. 476/1984 afferma che, in caso di ammissione a un Dottorato senza borsa, il dipendente pubblico conserva "...il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro". Che con detta aggiunta l'ordinamento ha ritenuto superato quel limite alla compatibilità tra congedo straordinario retribuito e partecipazione a Dottorato di ricerca fissato nella legge n.476/1984, e ha aperto la strada alla possibilità che detta "parentesi formativa", rientri nella causa dello scambio sinallagmatico del rapporto a tempo indeterminato, per l'utilità della p.a. alla maggior preparazione professionale dei propri dipendenti a tempo indeterminato, conseguita attraverso la frequenza a un Dottorato di ricerca.

**Che** la disciplina di cui alla legge del 1984 (e succ. modif. e integr.) si riferisce al rapporto a tempo indeterminato, quale archetipo del vincolo lavorativo ricorrente con la p.a. Che tuttavia, la diffusione dei contratti a tempo determinato anche nell'area del lavoro pubblico contrattualizzato, richiama alla necessità di considerare l'evoluzione

AGF

dei principi normativi alla luce della progressiva perdita di esclusività del prototipo originario.

**Che**, anche rispetto al modello originario di riferimento si deve rilevare un'evoluzione nella normativa del 2001, ricavata dalla previsione - di segno apparentemente contrario alla prima - contenuta nello stesso art.52, co. 57 della l. n.448/2001, il quale stabilisce che qualora entro due anni dalla conclusione del Dottorato, il dipendente a tempo indeterminato intenda porre fine al rapporto d'impiego, dovrà restituire gli importi corrisposti dall'amministrazione durante l'aspettativa retribuita.

**Che** tale previsione è, evidentemente, indicativa di una tendenza dell'ordinamento a considerare il riconoscimento della retribuzione in capo al dipendente pubblico, in caso di aspettativa per partecipare a un Dottorato di ricerca, quale autentico investimento da parte dell'amministrazione, che deve ricavare dal suo sacrificio economico un vantaggio non già astrattamente inteso, quale raggiungimento dell'obiettivo di politica sociale alla superiore formazione dei dipendenti pubblici, bensì specificamente rivolto alla possibilità di usufruire, al rientro dal congedo e per un tempo utile, del concreto beneficio dovuto a tale maggiore preparazione.

**Che** la norma individua la durata minima dell'interesse dell'amministrazione a finanziare il congedo in un periodo superiore a due anni, al di sotto del quale il legislatore reputa che l'investimento della p.a. non possa ritenersi "remunerativo" nel senso sopra indicato. Che una siffatta *ratio* è stata colta da una consistente parte dei Giudici del merito, i quali anche ricorrendo ad argomentazioni suggestive, hanno evidenziato la preoccupazione manifestata dal legislatore di evitare che il dipendente pubblico, una volta goduto dell'aspettativa retribuita, "...si dia alla fuga dall'amministrazione pubblica approdando a lidi lavorativi più vantaggiosi rendendo così infruttuoso l'investimento economico dell'amministrazione stessa nell'adesione al progetto professionale del suo dipendente" (così, ad esempio Trib. Varese 4/2/2011).

**Che** dal complesso della disciplina emerge, dunque, la necessità che al sacrificio economico sopportato dalla pubblica amministrazione per sostenere la maggiore professionalizzazione dei propri dipendenti corrisponda, quanto meno, un ragionevole periodo di servizio successivo al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, durante il quale la stessa possa avvalersi della superiore qualità professionale acquisita. Che è evidente che un siffatto riequilibrio non potrà dirsi realizzato, qualora dalla data di scadenza del termine apposto al contratto, risulti che obiettivamente il dipendente

spenderà altrove le migliori acquisizioni culturali e professionali conseguite per mezzo del Dottorato.

**Che** nemmeno il richiamo al contratto collettivo del comparto scuola da parte del controricorrente soccorre nel caso in esame, in quanto, l'art. 19, nello stabilire l'applicabilità ai dipendenti a termine - nei limiti di durata del rapporto - di tutti gli istituti, quali ferie, permessi e assenze, previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, intende riferirsi al riconoscimento del servizio prestato a tale titolo ai soli fini giuridici e non anche a quelli economici.

**Che** pertanto, solo l'evoluzione del sistema normativo e contrattuale consente di affermare in via di principio che, seppure il nostro ordinamento non contempra, a priori, alcuna incompatibilità tra contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e diritto al congedo retribuito per la partecipazione a un Dottorato di ricerca, occorre ad ogni modo che, una volta che il dipendente abbia conseguito il titolo, il periodo di lavoro residuo sia ragionevolmente lungo da giustificare l'interesse datoriale.

**Che** nel procedere a tale accertamento, il dato temporale riferito all'eventuale recesso del dipendente dal rapporto a tempo indeterminato, al quale ricondurre la misura dell'interesse pubblico a finanziare l'aspettativa per motivi di studio e ricerca, non può non costituire un preciso termine di riferimento. Che il legislatore, disponendo che, in caso di recesso volontario entro due anni dalla conclusione del Dottorato, il dipendente a tempo indeterminato deve restituire all'amministrazione quanto percepito durante il congedo retribuito, ha fissato l'arco temporale sul quale misurare l'interesse datoriale, in un periodo superiore ad almeno due anni.

**Che** nel caso in esame il controricorrente aveva vinto un Dottorato di ricerca triennale per il periodo 2008-2010, ancor prima di aver stipulato i due contratti d'insegnamento a termine per l'anno scolastico 2010-2011. Che pertanto, il titolo finale del Dottorato sarebbe stato conseguito dopo la cessazione del rapporto con l'amministrazione scolastica, senza considerare che, come evidenziato dal ricorrente, al momento del superamento del concorso di Dottorato, il controricorrente già si trovava in una situazione di fatto preesistente incompatibile con l'incarico a tempo determinato. Che pertanto, la sentenza gravata, che, sulla base di tali presupposti di fatto ha ritenuto che il diniego della Direzione scolastica di riconoscere l'aspettativa retribuita in capo all'interessata abbia violato il divieto di discriminazione posto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro, non appare coerente rispetto all'evoluzione legislativa e contrattuale della materia, con cui, in definitiva, si pone in insanabile contrasto.

**Che**, in conclusione, essendo la censura fondata, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rigetto dell'originaria domanda. Le spese tra le parti sono compensate *in considerazione della novità delle questioni trattate per l'intero processo.*

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., rigetta l'originaria domanda. Le spese si compensano tra le parti *per l'intero processo.*

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art.13.

Così deciso nell'Adunanza Camerale del 13/12/2017

Il Presidente

(dott. Giuseppe Napoletano)



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
**Depositato in Cancelleria**



oggi, ....1.9. MAR. 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

